

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE "PERGOLA UNITA"

Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 1

E' costituita l'Associazione Politico-Culturale "PERGOLA UNITA" per volontà di un gruppo di cittadini, riconosciuti come soci fondatori.

E' una libera Associazione, ispirata ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Libro I, Titolo II, Capo III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Articolo 2

L'Associazione Politico-Culturale "PERGOLA UNITA" ha tra i propri valori fondanti:

- la trasparenza, intesa come chiarezza ed esplicitazione delle proprie azioni;
- l'ascolto e il confronto come metodi di azione;
- la logica della condivisione, della gestione partecipata e dell'interesse comune, contrapposta allo scontro, alla contrapposizione ideologica e all'affarismo consociativo e familistico.

L'Associazione Politico - Culturale "PERGOLA UNITA" persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere e difendere i valori di uguaglianza tra i cittadini, di collaborazione, di libertà religiosa, di laicità, di democrazia, di giustizia sociale, di libertà economica e imprenditoriale, di lavoro diffuso quale mezzo di riscatto sociale e umano, presenti nella Carta Costituzionale della Repubblica Italiana;
- b) ridare primato alla Politica, ripartendo dall'impegno e dal senso civico, operando le scelte per il conseguimento del Bene Comune in cui ciascuna persona possa trovare realizzazione mettendo a frutto le proprie capacità e competenze, per l'interesse della collettività;
- c) ridare forte centralità e dignità alle Istituzioni che rappresentano il fondamento della democrazia e il presupposto per l'affermazione della giustizia e della pace sociale;
- d) riaffermare il diritto/dovere del cittadino di interessarsi della "res publica" per promuovere, indirizzare, supportare, controllare le azioni necessarie allo sviluppo socio-culturale ed economico della comunità, attivando le azioni necessarie a mantenere sempre saldo il legame con i propri soci e con quanti ne vorranno sostenere le azioni, anche attraverso la partecipazione diretta di propri rappresentanti alla vita politica ed istituzionale;
- e) promuovere azioni e iniziative al fine di abbattere discriminazione e marginalità sociale in tutti i contesti sociali e territoriali ove fossero presenti, contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione;
- f) promuovere ogni attività politica culturale, ricreativa e sociale tendente al coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, culturale e amministrativa del territorio in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà e sussidiarietà;
- g) favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale, turistico della comunità, compatibilmente con le risorse presenti sul territorio e con la realtà economica del comprensorio, agendo per favorire iniziative e progetti di cooperazione coerenti con la responsabile difesa del territorio e dell'ambiente;



h) divenire punto di riferimento sul territorio, aggregando liberamente diverse esperienze e competenze umane e professionali, siano esse individuali che associative o di gruppi sociali ed economici, prestando attenzione alle istanze e iniziative che provengono dalle Associazioni di categoria, dalla piccola e media impresa, dal mondo cooperativo, dal mondo agricolo, dai commercianti e dagli artigiani, da gruppi organizzati, Movimenti e semplici cittadini;

i) realizzare un sistema di comunicazione coordinata al fine di favorire la diffusione dell'informazione relativa a tutti i settori di intervento dell'Associazione.

Articolo 3

L'associazione Politico-Culturale "PERGOLA UNITA", per il raggiungimento dei suoi scopi intende promuovere e attuare tutte le attività e azioni ritenute più opportune, dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi inerenti i propri scopi e in particolare:

a) promuovere, costituire, partecipare e cooperare con le Istituzioni Europee, Nazionali e Locali, con le Organizzazioni riconosciute e le Associazioni territoriali, Nazionali e Internazionali;

b) promuovere e attuare la partecipazione attiva dei cittadini attraverso "tavoli di lavoro", incontri, convegni, dibattiti e manifestazioni pubbliche, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci a confronto;

c) organizzare e/o offrire il patrocinio a iniziative promosse da altri enti o associazioni;

d) promuovere e svolgere attività di ricerca e formazione, quali corsi di aggiornamento in materia socio-politica, politico-economica, politico-amministrativa, etc.; corsi di perfezionamento e istituzione di gruppi di studio e ricerca; promuovere seminari, corsi di orientamento e qualificazione professionale;

e) promuovere e svolgere attività editoriale/pubblicazioni nei diversi media disponibili di: notiziari, siti internet, atti di convegni, seminari, giornali on-line, bollettini, libri, riviste e periodici nonché degli studi e delle ricerche compiute in proprio o in collaborazione con Case Editrici, Enti Pubblici e Privati, altre associazioni; produrre, distribuire e proiettare filmati, registrazioni e ogni altro tipo di riproduzione multimediale;

f) promuovere e sostenere, anche attraverso studi e ricerche, nuove idee imprenditoriali volte a favorire opportunità occupazionali e il reinserimento di categorie svantaggiate, prioritariamente miranti a costituire proposte lavorative fondate su principi di "impresa etica", per affermare sul territorio il diritto al lavoro e la creazione/sostegno di Aziende socialmente responsabili;

g) promuovere e gestire incontri e manifestazioni di qualsiasi genere utili alla divulgazione delle attività; iniziative politico, culturali, turistiche, ricreative e sportive;

h) occuparsi del privato sociale, della cooperazione, del volontariato e della solidarietà sociale; promuovere azioni di recupero della marginalità sociale e delle pari opportunità;

i) perseguire con azioni concrete iniziative nel campo energetico e per il rispetto e la protezione dell'ambiente, per la valorizzazione del patrimonio boschivo, faunistico e paesaggistico del paese, e per la diffusione della cultura del biologico;

j) mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altri organismi che abbiano le stesse finalità.



Articolo 4

L'Associazione non ha fini di lucro e trae il proprio finanziamento per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote di iscrizione e contributi dei Soci;
- b) contributi volontari da persone fisiche, persone giuridiche e altre associazioni simpatizzanti;
- c) intrattenimenti, manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, incluse sponsorizzazioni;
- d) contributi da Istituzioni Comunitarie ed Enti locali;
- e) godimento di eventuali beni, mobili e immobili, di proprietà o detenuti a qualunque titolo;
- f) eventuali donazioni e lasciti testamentari;
- g) contributi da eventuali circoli territoriali;
- h) entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali.

Articolo 5

L'Associazione Politico Culturale "PERGOLA UNITA" ha sede in Pergola.

L'assemblea straordinaria degli associati ha facoltà di spostare la sede legale dell'associazione in altro Comune ed istituire sedi secondarie. Lo spostamento della sede legale nell'ambito del territorio comunale di Pergola, non comporta modifica statutaria ed è di competenza del Consiglio di Direzione.

Articolo 6

Per il raggiungimento degli scopi prefissati, l'associazione potrà esercitare, solo in via occasionale, attività economiche inerenti, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, potrà raccogliere fondi e compiere in via strumentale ogni altra operazione finanziaria diretta al raggiungimento dei propri scopi con carattere di non prevalenza.

Titolo II

I Soci

Articolo 7

L'associazione Politico-Culturale "PERGOLA UNITA" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Articolo 8

Possono essere soci dell'associazione, previa approvazione del Consiglio di Direzione tutti i cittadini italiani, comunitari e extracomunitari di età minima pari a 16 anni compiuti che ne facciano domanda scritta e abbiano provveduto contestualmente al versamento della quota associativa, e che ne condividano gli scopi.

Articolo 9

Non possono essere soci dell'associazione coloro che siano stati condannati anche in primo grado, o che siano stati rinviati a giudizio per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità dell'associazione, secondo valutazioni di volta in volta effettuate dal Consiglio di Direzione.



Articolo 10

Il Consiglio di Direzione o il Presidente entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione comunicherà l'eventuale rifiuto senza alcun obbligo di giustificazione. Trascorsi 30 (trenta) giorni senza eventuale comunicazione, il richiedente è da ritenersi iscritto a tutti gli effetti e il Consiglio di Direzione procederà formalmente a inserirlo nell'elenco/libro soci. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 (trenta) giorni, all'Assemblea dei soci.

Articolo 11

L'adesione all'associazione è su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'adesione all'associazione è individuale e comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 12

I soci, ricordando che tale classificazione va intesa ai soli fini statutari, senza alcun fine discriminatorio, si dividono in:

- A. Soci Fondatori: tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e ne hanno firmato l'atto costitutivo e tutti coloro che hanno aderito all'associazione partecipando alla prima Assemblea dei soci del 14 dicembre 2014 e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall'Assemblea;
- B. Soci Ordinari: persone, imprese, enti o istituzioni che desiderano partecipare attivamente al perseguimento delle finalità e alle attività dell'associazione e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci;
- C. Soci Finanziatori: persone, imprese, enti o istituzioni che, intendono essere partecipi alla vita associativa offrendo in prevalenza un contributo economico e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la minima quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci;
- D. Soci Onorari: persone, imprese, enti o istituzioni sono coloro che per donazioni o lasciti di rilevante importanza, o per l'elevata statura morale e sociale, o per le peculiari competenze professionali pubblicamente riconosciute, vengono nominati dall'Assemblea, su proposta dei Soci e del Consiglio di Direzione. Hanno carattere onorifico e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto a eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi.

Tutti i soci hanno diritto/dovere di essere informati sulle attività dell'associazione e partecipare alle attività da essa promosse e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti;

L'iscrizione all'Associazione comporta:

- l'assunzione della qualifica di Socio Fondatore o Ordinario o Finanziatore o Onorario;
- l'accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello Statuto stesso;
- il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo, tra l'altro, a versare annualmente la quota di partecipazione all'associazione stabilita dall'Assemblea dei soci, fatta eccezione per i soci onorari;



- la gratuità e assenza di lucro, anche indiretta, delle prestazioni personali, nonché del proprio apporto di conoscenze personali che ciascun socio in forma volontaria intende apportare all'associazione in ragione delle disponibilità individuali. Ogni eventuale prestazione a pagamento va documentata e approvata preventivamente dal Presidente, nei limiti consentiti dalle attribuzioni contenute nel presente Statuto.

Articolo 14

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissione o esclusione.

Articolo 15

Le dimissioni devono essere comunicate al Presidente per iscritto e possono avvenire in qualsiasi momento; il socio dimissionario resta però debitore della quota sociale dell'anno corrente.

Articolo 16

In caso di comportamento difforme e/o per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi statutari e/o per altri motivi che comportino indegnità, che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione o per ritardato pagamento della quota associativa annuale per oltre 90 (novanta) giorni dopo la scadenza, il Consiglio di Direzione dovrà intervenire e applicare, nell'ordine le seguenti sanzioni:

1. richiamo
2. diffida
3. sospensione temporanea
4. esclusione dalla Associazione.

L'azione disciplinare è promossa di norma dai 2/3 dei membri del Consiglio di Direzione, salvo, in caso di urgenza, dal Presidente, e in tal caso dovrà valutarsi successivamente con determinazione qualificata di almeno i 4/5 dei componenti il Consiglio di Direzione, o con l'istituzione di un'apposita Commissione Disciplinare. L'azione disciplinare si applica nei casi di:

- a) mancata osservanza dei doveri sanciti dallo Statuto e degli eventuali regolamenti interni o integrazioni allo Statuto;
- b) condotta in contrasto con i principi dell'onore, della dignità e del decoro personale;
- c) indegnità per gravi comportamenti lesivi dell'etica, dell'onorabilità e dell'immagine pubblica dell'Associazione;
- d) condanna con sentenza definitiva, eccetto casi di reati particolarmente gravi per i quali basta cautelativamente anche una condanna in primo grado. In caso di rinvio a giudizio per reati gravi, di norma si procederà alla sospensione cautelativa, salvo espressa motivata diversa decisione del Consiglio di Direzione.

Il Consiglio di Direzione può decidere l'esclusione di un socio indicandone i motivi.

Il Socio escluso può presentare ricorso all'Assemblea dei soci contro la decisione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni della sua notifica. Nel caso in cui l'esclusione di un socio avvenga per mancato pagamento della quota sociale annuale, contro tale decisione non è ammesso ricorso.

Articolo 17

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.



Titolo III
Gli Organi dell'Associazione

Articolo 18

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Direzione;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Collegio dei revisori (se previsto).

All'interno del Consiglio direttivo vengono inoltre nominati il vicepresidente e il segretario dell'associazione.

Il Consiglio di Direzione, può inoltre individuare altre strutture od organi ritenuti utili e funzionali al buon andamento dell'associazione.

Le cariche e gli incarichi a qualsiasi livello non sono retribuiti.

Articolo 19

L'Assemblea dei soci

L'associazione ha il suo organo sovrano nell'assemblea.

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto dell'associazione, detta le linee di indirizzo generale, per assicurare una democratica e corretta gestione dell'associazione stessa; è composta da tutti i soci in regola con il contributo della quota associativa.

L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno in sede ordinaria entro il 30 aprile, e in sede straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Presidente o, in sua assenza o inerzia, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Direzione o da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Le assemblee indette per l'elezione degli organi dell'associazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta degli associati.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

L'assemblea ordinaria come quella straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Le assemblee sono convocate dal Presidente mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede e/o per e-mail individuale o consegna a mano della convocazione almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea. L'avviso deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea solo da altro socio; ogni socio può rappresentare al massimo un socio.

Possono essere invitate a partecipare personalità e rappresentanti "esterni", invitati dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio di Direzione anche su suggerimento di ciascun Socio.

Nelle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, tutti i Soci possono esprimere liberamente le loro opinioni sull'ordine del giorno. Un Socio non potrà prendere la parola più di tre volte sullo stesso argomento, salvo casi particolari a giudizio e valutazione del Presidente.

Ogni associato ha diritto ad un voto.



Il voto in assemblea di norma è palese e per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto solo per l'elezione del Consiglio di Direzione e quando la maggioranza dei presenti all'Assemblea lo richiede.

Delle delibere assembleari approvate deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale o sul sito web dell'Associazione.

Articolo 20

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio di Direzione, confermando, con il voto annuale, l'approvazione della linea politica e del programma di attività del Consiglio di Direzione. Approvare inoltre il bilancio preventivo corredato dalla proposta di attività da svolgere: un eventuale voto sfavorevole da parte dell'assemblea determina la decadenza del direttivo stesso ed il presidente uscente entro 30 giorni deve procedere a convocazione di una nuova assemblea elettiva;
- b) eleggere a scrutinio segreto i membri del Consiglio di Direzione;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
- d) approvare l'ammissione dei Soci onorari;
- e) determinare la quota sociale annua;
- f) detenere la titolarità del simbolo dell'Associazione e del dominio internet;
- g) decidere sui ricorsi presentati dai soci;
- h) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta nei vari settori di sua competenza;
- i) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;

- in sede straordinaria:

- a) approvare l'eventuale partecipazione alle consultazioni elettorali con simbolo e candidati propri;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione e sulla nomina dei liquidatori su proposta del Consiglio direttivo;
- c) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- d) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione in altro Comune;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Articolo 21

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Articolo 22

Il Consiglio di Direzione

Il Consiglio di Direzione è composto da 9 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

L'elezione del Consiglio di Direzione avviene a scrutinio segreto nel corso di un'assemblea ordinaria.

Sono eleggibili tutti i soci aventi diritto di voto e che non hanno abbiano già svolto tale ruolo per due mandati consecutivi. Nei giorni precedenti o nel corso dell'assemblea elettiva stessa, prima di aprire la votazione, i soci che lo desiderano possono segnalare la propria candidatura al segretario dell'associazione.

Il voto si esprime mediante scrutinio segreto indicando la preferenza scrivendo il cognome del candidato prescelto.

Sono consentite fino a tre preferenze purché siano rappresentati entrambi i generi (altrimenti è valido il solo primo voto espresso).

Risultano eletti nel consiglio di direzione i primi nove consiglieri con maggior numero di preferenze. Il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze diviene il consigliere anziano.

Al Consigliere anziano spetta il compito di convocare il primo consiglio di direzione detto anche consiglio elettivo con al primo punto dell'ordine del giorno: "elezione del presidente".



Il Consiglio di Direzione può essere revocato dall'assemblea straordinaria con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Alle riunioni del Direttivo partecipano di diritto, ma senza voto, anche gli iscritti dell'associazione che ricoprono un incarico istituzionale (es. Consiglieri comunali, ecc...).

Articoli 23

Il Consiglio di Direzione è l'organo esecutivo dell'Associazione Politico Culturale "PERGOLA UNITA", dura in carica tre anni, si riunisce ogni volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno sei volte l'anno ed è convocato:

- dal Presidente anche informalmente; nel caso di indisponibilità temporanea del presidente e su delega dello stesso dal vice presidente;
- da almeno un terzo dei componenti eletti, su richiesta motivata;

Articoli 24

Funzioni del consiglio di Direzione

Il Consiglio di Direzione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quegli atti che la legge e lo Statuto riservano tassativamente all'assemblea.

Le funzioni elettive del consiglio di direzione sono:

- nominare il presidente;
- nominare il tesoriere;
- nominare il vicepresidente e il segretario;
- adottare provvedimenti di ammissione, di espulsione o disciplinari, in generale porre veti allo svolgimento di iniziative o all'esercizio di attività che contrastino con il presente statuto, con l'immagine e gli indirizzi associativi, con le decisioni adottate dai suoi Organi, salvo ratifica dell'Assemblea che andrà convocata entro 30 giorni dal verificarsi di tali condizioni.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; allegato al bilancio il Consiglio direttivo predispone anche la relazione delle attività svolte nel corso dell'anno e che descrive le linee politiche future, sulla quale annualmente in sede di approvazione del bilancio viene chiesta la fiducia all'assemblea per il proseguo del mandato direttivo triennale;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- approvare l'ammissione dei Soci ordinari, salvo il diritto di ricorso all'Assemblea previsto negli articoli precedenti;
- eseguire le decisioni dell'Assemblea;
- definisce le linee programmatiche e le attività di comunicazione dell'Associazione;
- definire i tavoli di lavoro e designarne i coordinatori
- attuare le sanzioni disciplinari previste dal presente statuto.

In base agli argomenti da trattare o per momenti di particolare rilevanza associativa, possono essere invitati a partecipare al Consiglio di Direzione, di volta in volta, i rappresentanti di quartiere o di realtà sociali omogenee, i responsabili di aree tematiche e dei tavoli di lavoro e altre personalità e rappresentanti indicati dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio di Direzione a maggioranza dei suoi membri. Detti membri aggiuntivi possono esprimere pareri non vincolanti e non hanno diritto di voto.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione (o sito).

Il Consiglio di Direzione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri.

Le decisioni del Consiglio di Direzione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è palese e per alzata di mano.



Il Consiglio di Direzione può gestire i fondi, senza indire assemblea, per spese ordinarie inferiori ai 5.000,00 Euro (cinquemila/00).

Nel caso in cui un membro del consiglio presenti le proprie dimissioni, il Consiglio di Direzione, valutate le motivazioni, accoglierà la richiesta.

Nel consiglio di direzione successivo si procederà alla sostituzione del consigliere dimissionario attingendo dalla graduatoria espressa nel corso dell'assemblea elettiva.

In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri eletti il consiglio di direzione e il presidente dell'associazione decadono. Il presidente decaduto (che rimane in carica con segretario e tesoriere solo per la ordinaria amministrazione), deve convocare l'assemblea elettiva nei successivi 30 giorni. In caso di inadempienza provvederà alla convocazione il vice presidente e in subordine il consigliere anziano.

Articoli 25

Elezione del Presidente, elezione del tesoriere, nomina del vicepresidente e del segretario e del tesoriere.

Il consiglio di direzione elettivo è convocato e presieduto dal consigliere anziano sino al momento dell'elezione del Presidente.

Il consiglio di direzione nella sua prima **riunione** dopo l'assemblea elettiva provvede a:

- eleggere il Presidente dell'associazione, **che** deve essere scelto tra i nove consiglieri eletti. L'elezione avviene a scrutinio segreto; votano i nove consiglieri eletti; nel corso delle prime tre votazioni risulta eletto il nominativo che ottiene almeno sei preferenze. Dalla quarta votazione si procederà ad oltranza sino a quando un nominativo raggiungerà la maggioranza assoluta dei voti espressi;
- eleggere il Tesoriere dell'associazione; il tesoriere può essere scelto tra tutti i soci, anche al di fuori del consiglio: in questo caso il tesoriere partecipa ai consigli direttivi senza diritto di voto;
- nominare, su proposta del presidente, il vicepresidente e il segretario dell'associazione scegliendoli tra i componenti del Consiglio Direttivo.

La carica di tesoriere e di segretario non possono essere cumulabili.

Articolo 26

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Direzione, sottoscrive tutti gli atti afferenti l'Associazione.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile, consecutivamente, al massimo per due mandati.

E' facoltà del Presidente con firma autonoma

- rilasciare liberatorie quietanze, ad Enti Pubblici e privati;
- accendere e gestire autonomamente conti correnti bancari e/o postali, libretti a deposito e risparmio e procedure agli incassi;
- accogliere le istanze d'iscrizione dei soci simpatizzanti secondo le modalità di cui all'art.10;
- gestire i fondi senza indire Assemblea dei Soci o Consiglio di Direzione, per spese ordinarie inferiori a 500,00 Euro;
- rappresentare politicamente l'associazione in tutte le sedi;
- attuare il programma politico-culturale e coordinare le iniziative nelle sedi politiche, culturali ed istituzionali ed in tutti gli ambiti di applicazione previsti dallo scopo sociale dell'Associazione;
- convocare e presiedere il Consiglio di Direzione, dirigere l'attività sociale, culturale, politica ed organizzativa;
- interloquire con i rappresentanti di movimenti e gruppi associati e rappresentanti di categoria; guidare la delegazione che rappresenta l'associazione nelle consultazioni di rilievo;
- sovrintendere all'utilizzo degli strumenti di comunicazione, al Registro generale dei Soci;
- attribuire compiti e funzioni e assegnare incarichi, salvo ratifiche del Consiglio di Direzione o dell'Assemblea ove previsto;
- adottare ed esercitare anche autonomamente, in via d'urgenza, provvedimenti di ammissione, di espulsione o disciplinari, in generale porre veti allo svolgimento di iniziative o all'esercizio di attività che contrastino con il presente statuto, con l'immagine e gli indirizzi associativi, con le decisioni adottate dai suoi Organi, salvo ratifica del Consiglio di Direzione e/o dell'Assemblea che andranno convocati il primo al massimo entro 5 giorni e la seconda entro 30 giorni dal verificarsi di tali condizioni;



- presiedere e coordinare il Consiglio di Direzione, che lo affianca e lo coadiuva nella promozione e realizzazione delle iniziative e attività sociali. A ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe settoriali dal Presidente previa consultazione del Consiglio stesso.

Salvo quanto già disposto dal presente Statuto con riferimento ai poteri del Presidente, in generale tutti i poteri ed i compiti non espressamente previsti nel presente Statuto ad altri organi spettano al Presidente dell'Associazione salvo i limiti stabiliti per legge.

L'Associazione è validamente impegnata verso terzi dalla firma individuale del Presidente.

Articolo 27

Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede a riscuotere le entrate e a pagare le spese annotando il tutto nell'apposito Libro di Cassa. Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature e di ogni altro bene facente parte del patrimonio dell'Associazione. Redige l'inventario e i bilanci consuntivo e preventivo alla fine di ogni esercizio. Il Tesoriere ha le funzioni di:

- tenere la contabilità, i libri contabili e la cassa, redigere i bilanci, curare pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio di Direzione;
- su delega scritta del Presidente, può accendere e gestire autonomamente conti correnti bancari e/o postali, libretti a deposito e risparmio e procedure agli incassi;
- può assumere obblighi di spesa con l'avallo del Presidente e la ratifica, anche successiva, del Consiglio di Direzione.
- predisporre annualmente il rendiconto consuntivo e delinea le linee guida di quello preventivo.

Il Tesoriere dell'associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, consecutivamente, al massimo per due mandati. Se il Tesoriere rinuncia o si dimette dall'incarico, si provvederà alla sua tempestiva sostituzione.

Articolo 28

Il Collegio dei revisori (se previsto)

Il Collegio dei revisori, se previsto, dura in carica tre anni, ed è composto da un numero massimo di 3 membri, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio di Direzione, anche fra i non soci. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 29

Il Vice-Presidente

Il Vice presidente sostituisce il presidente su sua delega a svolgere le medesime funzioni.

In caso di indisponibilità del Presidente che si protragga per oltre 6 mesi, il Presidente decade dalla propria carica ed il vicepresidente provvederà a convocare il Consiglio direttivo per procedere all'elezione di un nuovo presidente.

Articolo 30

Il segretario

Il Segretario ha la funzione di:

- redigere i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio di Direzione e gli altri libri associativi;
- curare l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio di Direzione con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali;
- svolgere tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio di Direzione;
- dare esecuzione alle deliberazioni dall'Assemblea e del Consiglio di Direzione, e si incarica della tenuta e dell'aggiornamento del Libro dei Soci.

Il Segretario dell'associazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile, consecutivamente, al massimo per due mandati. Se il Segretario rinuncia o si dimette dall'incarico, si provvederà alla sua tempestiva sostituzione.



Articolo 31
I tavoli di lavoro

L'associazione Pergola Unita, forte dell'esperienza di coinvolgimento e confronto nella città concretizzatasi con lo strumento dei tavoli di lavoro nel corso della elaborazione del programma elettorale nelle elezioni amministrative del maggio 2014, sceglie questo metodo di lavoro come elemento caratterizzante del proprio agire.

I tavoli di lavoro non hanno ruoli direttivi e di governo; essi sono gli organi operativi nei quali avviene l'ascolto, il confronto e l'elaborazione delle proposte associative e amministrative/istituzionali.

L'organizzazione degli stessi e l'affidamento della competenze viene definita dal Consiglio di Direzione che provvede anche alla nomina di uno o più coordinatori.

La partecipazione ai tavoli di lavoro è aperta anche ai non soci.

Le regole dello svolgimento delle attività, delle convocazioni, e dell'ordine del giorno vengono definiti dai coordinatori in attuazione a quanto disposto dal Consiglio.

Le proposte operative e/o di comunicazioni elaborate nei diversi tavoli di lavoro per divenire operative necessitano dell'approvazione del consiglio di direzione o dell'assemblea nei casi in cui il consiglio lo ritiene necessario.

Il frutto dell'elaborazione dei tavoli di lavoro è offerto all'attività del gruppo consiliare.

Titolo IV
Gestione Patrimoniale

Articolo 32

I proventi della Associazione sono costituiti da:

- quote sociali;
- eventuali contributi o elargizioni fatte da soci o da terzi;
- entrate derivanti da organizzazione di attività sociali;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore, purchè offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'associazione.

Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati a incremento del patrimonio dell'Associazione. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati a iniziative mirate al campo di interesse dell'Associazione o a fini assistenziali.

È fatto, in ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 33
Fondo di costituzione e patrimonio sociale

Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in sede di costituzione dell'Associazione. Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Associazione
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci o terzi.



Articolo 38

Il solo patrimonio sociale risponde degli impegni dell'Associazione, ed è pertanto esclusa qualsiasi responsabilità personale dei singoli soci.

Articolo 39

Per la destinazione di entrate di gestione comunque denominate, di fondi, di riserve o di capitale, occorre la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dell'Assemblea dei Soci.

Titolo V *Gestione Economica*

Articolo 40

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria dei Soci ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 10 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 41

La gestione economica dell'Associazione può prevedere forme di indebitamento.

La gestione economica viene tenuta su apposito registro che costituirà base per il bilancio annuale.

Titolo VI *Scioglimento dell'Associazione*

Articolo 42

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, regolarmente costituita, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 43

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il patrimonio sarà destinato ad una o massimo tre associazioni con sede legale nel Comune di Pergola, rigorosamente no profit e iscritta/e all'albo regionale come Onlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 44

Per lo scioglimento dell'Associazione, la preventiva determinazione e regolamentazione del patrimonio sarà affidata al controllo di un commercialista.



Titolo VII
Disposizioni finali

Articolo 45

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Articolo 46


Per quanto non previsto dalle leggi e dallo statuto, valgono le decisioni prese dall'Assemblea dei soci a maggioranza qualificata dei voti prevista dagli articoli precedenti.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e da approvarsi dall'assemblea ordinaria dei soci.

Letto, confermato e sottoscritto.
I Soci Fondatori

I consiglieri comunali del gruppo "Pergola Unita"



Stefano Cuccaroni 
Simona Guidarelli
Graziano Ilari
Giovanni Londei